

## **COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 22/179: Gruppo Atm Milano/Macchinisti M2. Nota aziendale del 1° giugno 2022, con la quale si trasmette il volantino dei Macchinisti della M2 in cui si annuncia l'inizio della “*seconda fase dell'Operazione Speciale*”, consistente - secondo quanto riferito dall'Azienda - nel rifiuto delle prestazioni a straordinario a partire dal giorno 30 maggio 2022, con la previsione di un “*picco*” dal 7 al 12 giugno 2022, riguardante il personale dipendente della Azienda ATM S.p.A. di Milano, operante presso le linee metropolitane. Con la stessa nota, si segnala che nelle giornate del 30 e 31 maggio 2022 alcuni agenti hanno rifiutato prestazioni a straordinario, comportando la soppressione rispettivamente di 16 e 15 corse sulle 570 programmate. Indicazione immediata in via d'urgenza, inviata in data 3 giugno 2022, per mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, mancato rispetto del termine di preavviso, mancata predeterminazione della durata e delle modalità dello sciopero, mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, mancato rispetto del periodo di franchigia (elettorale). Nota aziendale del 7 giugno 2022, con la quale si fa presente di aver dato comunicazione del richiamato provvedimento sia con l'esposizione nelle bacheche destinate alle comunicazioni aziendali, sia con un apposito Comunicato al Personale emesso dalla Direzione di Esercizio Metropolitana. Con la stessa nota, rinviando ad un successivo aggiornamento, si forniscono i dati relativi agli ultimi 6 giorni:

- mercoledì 1° giugno: 20 corse soppresse su 570 programmate;
  - giovedì 2 giugno: nessuna soppressione;
  - venerdì 3 giugno: nessuna soppressione;
  - sabato 4 giugno: 8 corse soppresse su 418 programmate;
  - domenica 5 giugno: 7 corse soppresse su 305 programmate;
- lunedì 6 giugno 2002: 19 corse soppresse su 554 programmate.

Ulteriore nota aziendale del 14 giugno 2022, con la quale si rappresenta quanto segue: “*a partire dal giorno 7 giugno, la situazione si è sostanzialmente normalizzata, anche in ragione della presumibile avvenuta compiuta presa di conoscenza da parte del personale dell'immediata indicazione formulata da codesta Commissione ... ad integrazione dei dati precedentemente forniti, si riporta il quadro relativo alle giornate dal 7 al 12 u.s., peraltro indicate dai promotori come 'picco dell'operazione', stante la coincidenza con il salone del Mobile di Milano:*

- *martedì 7 giugno: 4 corse soppresse su 554 programmate*
- *mercoledì 8 giugno: nessuna soppressione*
- *giovedì 9 giugno: 2 corse soppresse su 554 programmate*
- *venerdì 10 giugno: nessuna soppressione*
- *sabato 11 giugno: nessuna soppressione*
- *domenica 12 giugno: 6 corse soppresse su 296 programmate*”.

Con la stessa nota, inoltre, si precisa che “*le soppressioni effettuate rientrano nei dati medi relativi al periodo e non paiono ascrivibili alla iniziativa oggetto di segnalazione; anche il dato di domenica 6 è coerente con altre giornate festive estive nelle quali l'assegnazione di prestazioni a straordinario per l'effettuazione di turni risultati scoperti all'ultimo momento (es. malattia) è oggettivamente più critica*” (rel. Carrieri) (Pos. 730/22)

(Seduta del 27 giugno 2022)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta la seguente **delibera di apertura e chiusura del procedimento di valutazione**:

## LA COMMISSIONE

### PREMESSO CHE

con nota del 1° giugno 2022, prot. n. 24436, l'Azienda ATM S.p.A. di Milano trasmetteva alla Commissione il volantino dei Macchinisti della M2 con il quale si annuncia l'inizio della *"seconda fase dell'Operazione Speciale"*, consistente -secondo quanto riferito dall'Azienda nel rifiuto delle prestazioni a straordinario a partire dal giorno 30 maggio 2022, con la previsione di un *"picco"* dal 7 al 12 giugno 2022, che avrebbe coinvolto il personale dipendente di ATM S.p.A., operante presso le linee metropolitane. Con la stessa nota, si segnalava che nelle giornate del 30 e 31 maggio 2022 alcuni agenti avevano rifiutato prestazioni a straordinario comportando la soppressione, rispettivamente, di 16 e 15 corse sulle 570 programmate;

con nota del 3 giugno 2022, prot. n. 7505/TPL, il Commissario delegato per il settore indicava per il tramite dell'Azienda -ai *"Macchinisti della M2"* che, ai sensi dell'articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dal volantino emergevano le seguenti violazioni: *"mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione"* (articolo 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, articolo 2 dell' Accordo nazionale del 28 febbraio 2018); *"mancato rispetto del termine di preavviso"* (articolo 2, commi 1 e 5, legge n. 146 del 1990, articolo 7 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018); *"mancata predeterminazione della durata e delle modalità dello sciopero"* (articolo 2 legge n. 146 del 1990, articolo 12, lettera A dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018); *"manca/a garanzia delle prestazioni indispensabili"* (articolo 12, lettera B, dell' Accordo nazionale del 28 febbraio 2018); *"mancato rispetto del periodo di franchigia"* (articolo 4 dell' Accordo nazionale del 28 febbraio 2018);

con nota del 7 giugno 2022, prot. N. 24916, l'Azienda confermava di aver immediatamente provveduto ad affiggere il testo integrale del richiamato provvedimento nelle apposite bacheche destinate alle comunicazioni aziendali, nonché di averlo allegato ad un apposito Comunicato al Personale emesso dalla Direzione di Esercizio Metropolitana;

con la stessa nota, inoltre, l'Azienda fornì il dato relativo alle soppressioni effettuate negli ultimi 6 giorni:

mercoledì 1° giugno: 20 corse sopresse su 570 programmate;

giovedì 2 giugno: nessuna soppressione;

• venerdì 3 giugno: nessuna soppressione; sabato 4 giugno: 8 corse sopresse su 418 programmate; domenica 5 giugno: 7 corse sopresse su 305 programmate; lunedì 6 giugno 2022: 19 corse sopresse su 554 programmate;

allo stato, non risulta essere stata inviata alla Commissione alcuna comunicazione, da parte dei *"Macchinisti della M2"*, in ordine alle violazioni contestate;

con nota del 14 giugno 2022, prot. n. 26083, l'Azienda faceva presente che *"a partire dal giorno 7 giugno, la situazione si è sostanzialmente normalizzata, anche in ragione della presumibile avvenuta compiuta presa di conoscenza da parte del personale dell'immediata indicazione formulata da codesta Commissione"*;

con la stessa nota, tuttavia, l'Azienda, ad integrazione dei dati precedentemente forniti, forniva il quadro conclusivo relativamente alle giornate dal 7 al 12 giugno 2022, indicate dai promotori come *"picco dell'operazione"*, stante la coincidenza con il salone del Mobile di Milano:

martedì 7 giugno: 4 corse soppresse su 554 programmate

- mercoledì 8 giugno: nessuna soppressione giovedì 9 giugno: 2 corse soppresse su 554 programmate
- venerdì 1° giugno: nessuna soppressione sabato 11 giugno: nessuna soppressione
- domenica 12 giugno: 6 corse soppresse su 296 programmate;

#### CONSIDERATO CHE

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, dall' Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo II) (approvata dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115);

L'orientamento di carattere generale, in tema di astensione dal lavoro straordinario, espresso dalla Commissione con la delibera dell'11 settembre 2003, n. 03/130, prevede che *"L'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e SS. Mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni"*;

nel caso in esame, appare evidente che la predetta disciplina risulta essere stata violata per quanto riguarda il *"mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione"* (articolo 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, articolo 2 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018); il *"mancato rispetto del termine di preavviso"* (articolo 2, commi 1 e 5, legge n. 146 del 1990, articolo 7 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018); la *"mancata predeterminazione della durata e delle modalità dello sciopero"* (articolo 2 legge n. 146 del 1990, articolo 12, lettera A dell' Accordo nazionale del 28 febbraio 2018); la *"mancata garanzia delle prestazioni indispensabili"* (articolo 12, lettera B, dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018); la *"mancato rispetto del periodo di franchigia"* (articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018);

che l'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, posta in essere dai "*Macchinisti della M2*" nelle giornate dal 30 maggio al 12 giugno 2022, ha prodotto disservizi diversificati nelle singole giornate, quantificabili in relazione al numero di corse soppresse sul totale delle corse originariamente programmate;

tale astensione, anche in considerazione del carattere improvviso, ha compromesso, di fatto, il diritto alla "*libertà di circolazione*" dei cittadini utenti;

nell'ambito dell'istruttoria svolta, non è emerso alcun elemento di prova che consenta di ricondurre i comportamenti denunciati ad Organizzazioni sindacali ° ad altri soggetti collettivi;

pertanto, l'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, attuata nelle giornate dal 30 maggio al 12 giugno 2022, è da imputare, in via esclusiva, alla condotta dei "*Macchinisti della M2*";

#### RILEVATO CHE

secondo l'orientamento espresso dalla Commissione con delibera n. 08/518, adottata nella seduta del 16 ottobre 2008, "*nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità del! 'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari*";

#### VISTI

gli articoli 4, comma 1, e 13, lettera i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

#### INVITA

l'Azienda ATM S.p.A. di Milano, in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*, ad adottare i provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate dal 30 maggio al 12 giugno 2022;

#### PRESCRIVE

al legale rappresentante *pro-tempore* dell'Azienda medesima di comunicare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'esito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti medesimi, riservandosi, in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 4-*sexies*, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti del datore di lavoro;

## DISPONE

la notifica della presente delibera all'Azienda A TM S.p.A. di Milano, in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*;

## DISPONE INOLTRE

la trasmissione della presente delibera al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Prefetto di Milano, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.